

DELIBERA N. 37 /13/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ PUBBLIMED S.P.A. (FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE TRM 13) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ARTICOLO 5 TER, COMMI 1 E 3 DELLA
DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.194/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2012, n. 124;

RILEVATO che Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Sicilia ha segnalato (prot. n. 0056618), in data 12 novembre 2012, la trasmissione, il giorno 27 ottobre 2012, di “*programmi di pronostici lotto messi in onda in fasce orarie non consentite, con sovrimpressioni di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in violazione all’art. 5 ter commi 1, 3 e 6 della Delibera dell’Autorità n. 538/01/CSPe dell’art. 1, c. 26 della Legge n° 650 del 23/12/1996*” da parte dell’emittente televisiva TRM 13;

VISTO l’atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità –Cont. 92/12/DISM/PROC. 2465/ZD - datato 13 dicembre 2012 e notificato in data 20 dicembre 2012 alla società Publimed S.p.A. ha contestato la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sull’emittente televisiva locale TRM 13, il giorno 27 ottobre 2012, dalle ore 10.07.23 alle ore 11.04.20, è stata trasmessa una televendita di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto con sovrimpressioni di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 (899919164 e 899192070) che le conduttrici della televendita stessa inducono ad utilizzare; sullo schermo televisivo compare, tra l’altro, la scritta “*Numeri bollenti chiamate!!!!*”; le conduttrici mostrano scontrini e ricevute relative alle giocate al lotto vinte, fornendo al pubblico numeri da giocare al lotto;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in sede di audizione in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto “*è vietato mostrare in sovrimpressioni o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo,*

anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *"le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00"*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Pubblimed S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale TRM 13, il giorno 27 ottobre 2012, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al edittale di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera 538/01/CSP - trasmissione di una televendita di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita che mostra in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo - poste a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente;

con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura di euro 1549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale, pari a euro 1033,00 (milletrentatre/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Pubblimed S.p.A., con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 4468, esercente il fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale TRM 13 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 37/13/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 37/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci